

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 28/05/2025

FATTO

La parte ricorrente lamenta la nullità della clausola “*floor*” contenuta nel contratto di mutuo, inizialmente erogato nel maggio 2011, così come rinegoziato con l’intermediario resistente nell’aprile 2017. Afferma, in fatto, di aver concluso un contratto di mutuo a tasso variabile nel 2011.

Riferisce che, a causa di complesse vicende geopolitiche, i tassi di interesse erano proporzionalmente aumentati fino al 2017, comportando una variazione del valore della rata da € 350,00 ad € 790,00, per poi aumentare fino ad € 1.200,00 nel 2024; afferma di aver richiesto la rinegoziazione del mutuo a causa delle difficoltà di pagamento delle rate dovute.

Sostiene poi che al punto H del contratto veniva inserita *ex novo* la “clausola *floor*”, comportando una modifica a sé sfavorevole e che attualmente l’importo di una rata del mutuo ammonta ad € 1.200,00.

In diritto, afferma di aver richiesto una rinegoziazione del prestito in ragione dell’importo eccessivamente elevato della rata del mutuo, poi duplicatosi a causa dell’inserimento in contratto della clausola *floor*.

Riferisce che, secondo il Collegio di Coordinamento, tale clausola attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo ed è pertanto esclusa dal vaglio di vessatorietà, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile.

Precisa di non ravvisare nel caso di specie tale chiarezza e comprensibilità, posto che tale clausola richiama un contratto precedente per il cui esame sarebbero necessarie

competenze non comuni; inoltre, pur essendo stata inserita in un contesto di rinegoziazione finalizzata ad una diminuzione o dilazione del pagamento delle rate, ha causato un elevato aumento della *“tassa del mutuo e un’assicurazione alla banca che comunque di fatto ha mantenuto se non peggiorato le condizioni di prima”*.

Afferma poi che né dal contratto di mutuo né dall’atto di rinegoziazione emerge il regime fiscale applicato al prestito, con la conseguenza che il piano di ammortamento, come ricalcolato, determina un maggior costo rispetto all’applicazione del regime fiscale rilevabile al momento della pattuizione del mutuo.

In conseguenza della dedotta nullità chiede all’Arbitro il ricalcolo delle rate pagate epurando le stesse dagli effetti della clausola censurata nonché il rimborso degli interessi indebitamente corrisposti.

Costituitosi nel presente procedimento, l’intermediario nelle controdeduzioni rappresenta che i mutuatari, ricorrente e cointestatari del ricorso, reclamano il rimborso della somma di € 24.989,36 a fronte di asserite criticità rilevate in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, originariamente concesso per €. 365.000,00, poi rinegoziato in data 26 aprile 2017. Eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia ha ad oggetto vizi genetici di un rapporto stipulato in epoca anteriore al sesto anno antecedente alla data di sua presentazione, e dunque in un periodo che esula dai limiti di competenza temporale dell’Arbitro.

Nel merito eccepisce che la *“c.d. clausola floor”* non può, nel caso di specie, ritenersi vessatoria essendo stata formulata in modo chiaro e comprensibile; evidenza che la parte ricorrente ha versato in atti copia soltanto parziale del contratto di mutuo, omettendo di produrre alcune clausole, tra cui quella in cui è indicato il trattamento fiscale applicato al finanziamento; confuta l’eccezione sull’asserita mancata indicazione del regime fiscale applicato al prestito già in sede di riscontro al reclamo; produce copia integrale del contratto, da cui quindi è possibile evincere la specifica indicazione di tale regime fiscale.

Sostiene che le conclusioni e le pretese oggetto di reclamo e di ricorso risultano standardizzate, seriali ed infondate. Richiede, quindi, all’Arbitro di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, di rigettarlo nel merito.

In sede di repliche, la parte ricorrente contesta le eccezioni sollevate dall’intermediario, osservando che sussiste, nel caso di specie, il suo interesse solamente ad accertare l’invalidità della clausola *floor*, mentre l’interesse per le altre richieste sarebbe venuto meno.

DIRITTO

La controversia in oggetto attiene alla presunta invalidità della clausola *floor* inserita dalla banca nel contratto di finanziamento, dalla parte ricorrente e dai soggetti aderenti al ricorso sottoscritto con l’intermediario, così come rinegoziato nel 2017. In particolare, il ricorrente, rinunciando ad alcune delle domande avanzate in sede di ricorso, ha chiesto all’ABF l’annullamento di tale clausola, poiché ritenuta vessatoria e poco chiara, ed il rimborso dei maggiori interessi pagati, quantificati in € 3.589,00.

Il ricorso è inammissibile, dovendosi accogliere l’eccezione preliminare di incompetenza temporale dell’ABF a pronunciarsi sulla domanda oggetto di ricorso, sollevata dall’intermediario atteso che il contratto di mutuo sarebbe stato rinegoziato, con riferimento ai tassi di interesse, nell’aprile 2017 e che la contestazione di parte ricorrente avrebbe ad oggetto il contratto come tale e non il rapporto che ne è conseguito. Si deve preliminarmente richiamare la vigente norma sulla competenza *ratione temporis* dell’Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Sez. I, Par. IV, *“Ambito di applicazione oggettivo”*, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in

materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) a norma della quale, a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF "*controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*".

I Collegi ABF hanno interpretato il limite temporale nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto antecedente in poi, sussistendo allora la competenza dell'ABF. Ciò premesso, il Collegio rileva come dalla documentazione in atti risulti che la doglianza del ricorrente è incentrata sull'asserita invalidità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, ed in particolare della c.d. clausola *floor* introdotta dalla banca in occasione della rinegoziazione del rapporto avvenuta nel mese di aprile 2017, e sui pregiudizi economici che la stessa parte ricorrente avrebbe subito a causa dell'applicazione di tale clausola.

Ne consegue che, poiché nel caso di specie il ricorso è stato proposto in data 11 febbraio 2025, il Collegio è competente a valutare censure basate su fatti non anteriori all'11 febbraio 2019 mentre, nel caso in esame, le contestazioni attengono alle modifiche all'atto di mutuo e, dunque, ad una fase genetica del rapporto, che sono state stipulate nel 2017 e si collocano al di fuori della competenza temporale dell'ABF. Da tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.

Per mera completezza d'argomento si aggiunge che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11407/2024, ha ritenuto inammissibile l'accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie (anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento) estendendo anche ai rapporti di finanziamento e di conto corrente bancario orientamenti affermati dallo stesso Collegio in materia di BFP. In definitiva con riguardo a contratti ad esecuzione continuata o periodica i Collegi territoriali giudicano inammissibili le contestazioni relative a vizi genetici quando antecedenti la competenza determinata dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA